Focus sulle Direttive RAEE e RoHS

Si è svolto presso la sede milanese di ASCOMUT lo scorso 5 novembre un importante Seminario dedicato al tema "L'impatto delle nuove Direttive RAEE e RoHS sugli utensili e le macchine". Si è trattato di un Workshop informativo, affidato alla competente trattazione di Maurizio IORIO, Avvocato del Foro di Milano, dedicato all'impatto che le recenti novità in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono destinate ad avere sulle macchine utensili e gli utensili.

Quali sono i punti essenziali della questione?

La Direttiva 2011/65/UE (cosiddetta direttiva RoHS 2) è stata attuata in Italia con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 entrato in vigore il 31.03.2014.

Tale Direttiva, peraltro al pari della precedente direttiva RoHS 1 (D. 2002/96/CE), stabilisce di regola il divieto di introdurre sul mercato apparecchi elettrici o elettronici (AEE) che contengano, in misura superiore a certe percentuali, le seguenti sostanze vietate: mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurato.

Tali sostanze NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti 0,1% (quanto al CADMIO: 0,01%) per peso di materiale omogeneo.

Le due definizioni importanti della normativa

Materiale omogeneo: "...un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi...".

AEE: "apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE', le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua".

La conformità di un apparecchio elettrico ed elettronico (AEE) alla normativa RoHS 2 deve essere attestata con:

- Marcatura CE del prodotto
- Dichiarazione di Conformità
- Documentazione tecnica

La documentazione tecnica (nel caso di macchine, il Fascicolo tecnico), da esibirsi alle Autorità in caso di controlli, deve essere conforme alla norma EN 50581-2012.

Il rispetto dei requisiti previsti dalla Direttiva RoHS costituisce un onere rilevante per Produttori, Importatori e Distributori dal momento che comporta un aumento del costo di produzione e che prevede sanzioni a carico degli inosservanti (da 5000 Euro a 100.000 Euro per Produttori ed Importatori e da 5000 Euro a 30.000 Euro per i Distributori).

La Direttiva RoHS 2 suddivide i prodotti coperti in 11 categorie, l'ultima delle quali è quella residuale di nuova previsione che determina il cosiddetto "campo di applicazione aperto": 11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.

La categoria n. 11 entrerà in vigore il 22.07.2019 e comprende tutti gli apparecchi che "... necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste" (art. 3.2).

Pertanto, nei prodotti di cui alla categoria 11 è sufficiente che anche solo una funzione - intesa anche come modalità di funzionamento minore o interna all'apparecchio, - dipenda da correnti elettriche o campi elettromagnetici;

Occorre inoltre a che tale

→

ASCOMUT
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MACCHINE TECNOLOGIE E UTENSILI